

STATUTO DEL CENTRO DI ATENEO PER LA CONNETTIVITÀ E I SERVIZI AL TERRITORIO – VSIX

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. Presso l'Università di Padova è istituito un Centro di Ateneo denominato "Centro di Ateneo per la Connettività e i Servizi al Territorio - VSIX", d'ora in avanti Centro.
2. Il regime di gestione amministrativo-contabile del Centro è definito dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

ART. 2 – FINALITÀ E COMPITI

1. Il Centro gestisce l'*Internet Exchange* di Padova, snodo principale per il Nordest della rete della ricerca.
In un unico Nodo si incontrano le reti della PA, degli operatori Internet e la rete della ricerca – GARR X – costituendo la porta di accesso a tutte queste realtà.
2. Scopo del Centro è favorire lo svolgimento di attività volte all'ottimizzazione, anche sotto il profilo della sicurezza, delle infrastrutture di connettività - sia pubbliche che private - onde facilitare l'interscambio di dati fra gli enti attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, a vantaggio di cittadini, aziende e amministrazioni pubbliche, in un'ottica di interoperabilità/integrazione.
3. Tra gli scopi primari dell'Ateneo, oltre alla didattica e alla ricerca e ai servizi ad essi dedicati, viene perseguita anche l'interazione diretta con la società civile, attraverso il trasferimento dei risultati dell'attività accademica e la divulgazione della conoscenza per migliorare la fruibilità dei beni pubblici/collettivi da valorizzare.
4. La presenza dell'*Internet Exchange* del Nord Est denominato VSIX, è, pertanto, strategica soprattutto per lo sviluppo futuro dei servizi innovativi rivolti al territorio che sempre di più richiedono un accesso a Internet performante, scalabile e affidabile.
5. Il Centro si occupa delle seguenti attività:
 - a. Sviluppo delle relazioni in ambito nazionale con gli altri nodi di rete strategici per lo scambio di competenze e la realizzazione di servizi condivisi;
 - b. Gestione della *telehouse* per l'interconnessione diretta tra *carrier*, *server farm*, aziende private ed enti pubblici del territorio;
 - c. Supporto infrastrutturale e progettuale agli enti istituzionali del Nord-Est;
 - d. Ospitalità di enti istituzionali sala base di accordi di cooperazione;
 - e. Sviluppo del *peering* nel Nord-Est Italia attraverso lo scambio reciproco di traffico dati IP tra i propri aderenti;
 - f. Elaborazione di progetti di innovazione tecnologica nell'ambito della connettività;
 - g. Gestione di infrastrutture a supporto di progetti di Ateneo per l'ambito informatico.
6. Nell'esercizio delle proprie finalità e nello svolgimento dei propri compiti il Centro si coordina con l'Area Servizi Informatici e Telematici nell'ambito del perseguimento delle strategie complessive dell'Ateneo, anche al fine di ottimizzare le risorse e di massimizzare l'efficienza e l'efficacia delle azioni svolte.

ART. 3 – ORGANI

1. Sono Organi del Centro:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Comitato Scientifico.
2. La partecipazione agli Organi è a titolo gratuito.

ART. 4 – PRESIDENTE

1. Il Presidente del Centro è nominato dal Rettore tra i docenti dell'Ateneo e dura in carica tre anni.
2. Egli rappresenta il Centro, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Opera per l'unitarietà e il coordinamento delle attività del sistema informatico del Centro e riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente, coadiuvato dal Direttore Tecnico, elabora e propone al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico le linee strategiche e gli obiettivi di Sviluppo triennali del Centro, i progetti di innovazione di particolare rilevanza e la pianificazione operativa annuale, quest'ultima in concomitanza con la presentazione della proposta di budget preventivo per il medesimo anno.
4. Presenta, coadiuvato dal Direttore Tecnico, al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico il progetto di budget preventivo autorizzatorio annuale e triennale e presenta al Consiglio Direttivo il bilancio d'esercizio, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
5. Propone al Consiglio Direttivo la determinazione delle tariffe d'uso o per servizi e prestazioni specifici erogati a titolo oneroso.

ART. 5 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha durata triennale ed è composto:
 - a. dal Presidente;
 - b. dal Direttore Tecnico;
 - c. da un esperto, anche esterno all'Ateneo, di comprovata esperienza nella gestione delle materie oggetto dell'attività del Centro, nominato dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. da un esperto di comprovata esperienza nella gestione delle materie oggetto dell'attività del Centro, nominato dal Comitato Scientifico;
 - e. dal Direttore Generale o suo Delegato;
 - f. dal Delegato del Rettore all'informatica.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e con funzioni di Segretario verbalizzante, il Responsabile amministrativo del Centro.
3. Partecipa, altresì, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Responsabile di Ateneo per la Trasformazione digitale.
4. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - a. adotta le linee strategiche e gli obiettivi di sviluppo triennali per il Centro, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - b. approva la pianificazione operativa annuale, presentata congiuntamente al budget annuale, elaborata in coerenza con la pianificazione strategica e gli obiettivi di sviluppo triennali;
 - c. approva i progetti di innovazione aventi particolare rilevanza;
 - d. assicura un efficace raccordo tra il Centro, le strutture di Ateneo e le realtà del territorio;
 - e. verifica annualmente l'attuazione degli obiettivi di sviluppo del Centro nell'ambito delle linee strategiche adottate;
 - f. stabilisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Centro;
 - g. approva la proposta di budget preventivo autorizzatorio annuale e pluriennale, le relative variazioni di propria competenza e la proposta di bilancio d'esercizio secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - h. svolge le funzioni consultive e propositive nei confronti degli Organi dell'Ateneo in materia di I.C.T.;
 - i. istituisce gruppi di lavoro con mandato a termine su tematiche specifiche, composti da esperti in materia;

- j. approva la determinazione delle tariffe d'uso o per servizi e prestazioni specifici erogati a titolo oneroso.
- 5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno ogni quattro mesi, e in seduta straordinaria qualora sussistano particolari motivi di necessità ed urgenza.
- 6. In caso di parità nelle votazioni, è attribuita prevalenza al voto del Presidente.
- 7. In situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo possono essere adottati dal Presidente e sottoposti a ratifica nella prima seduta successiva.

ART. 6 – COMITATO SCIENTIFICO

- 1. Il Comitato Scientifico ha durata triennale ed è composto:
 - a. dal Presidente del Centro, che lo presiede;
 - b. dal Direttore Tecnico;
 - c. da 6 rappresentanti delle 3 Macroaree Scientifiche dell'Ateneo, indicati dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento;
 - d. da un rappresentante degli utenti, di natura pubblica, dei servizi offerti dal Centro, individuato dalla Consulta del Territorio tra gli utenti di natura pubblica del Centro;
 - e. da un rappresentante degli utenti, di natura privata, dei servizi offerti dal Centro, individuato dagli utenti medesimi.
- 2. Il Comitato Scientifico avanza proposte in merito alle linee di programmazione e sviluppo strategico del Centro e in merito all'acquisizione di attrezzature e all'attuazione di programmi di interesse scientifico e didattico per l'Ateneo.
- 3. Il Comitato Scientifico esprime, altresì, pareri non vincolanti sulle linee strategiche e gli obiettivi di Sviluppo triennali del Centro, sui progetti di innovazione di particolare rilevanza, e sul progetto di budget preventivo presentati dal Presidente.
- 4. Il Comitato Scientifico è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno il 30% dei rappresentanti.
- 5. Il Comitato Scientifico può invitare chiunque ritenga opportuno e utile a partecipare ai propri lavori, a titolo consultivo.

ART. 7 – DIRETTORE TECNICO

- 1. Il Direttore Tecnico è nominato dal Direttore Generale, con incarico non superiore ai tre anni, rinnovabile, e svolge i seguenti compiti:
 - a. assicura la continuità della gestione tecnica del Centro;
 - b. opera con le risorse del Centro in ordine alla erogazione dei servizi la cui gestione è attribuita al Centro, sulla base di indicazioni, linee strategiche e obiettivi indicati dal Consiglio Direttivo;
 - c. è responsabile della gestione del Centro e dell'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo, è responsabile del Personale tecnico e amministrativo assegnato al Centro e ne coordina le attività, compatibilmente con le mansioni ascrivibili alla propria categoria di appartenenza;
 - d. predispone, coadiuvato dal Responsabile amministrativo, entro le scadenze fissate dall' Ateneo, la proposta di bilancio preventivo e la proposta di bilancio d'esercizio, quest'ultimo corredato da una relazione sulle attività svolte;
 - e. presenta al Presidente o al Consiglio Direttivo le variazioni di bilancio di relativa competenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - f. emette gli ordini relativi al funzionamento del Centro entro i limiti previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e provvede al pagamento delle relative fatture, secondo i limiti e le modalità previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - g. svolge ogni altro compito attribuito dal Consiglio Direttivo.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore Tecnico è coadiuvato dal Responsabile amministrativo.

ART. 8 – RISORSE

1. Costituiscono entrate del bilancio del Centro:
 - a. l'assegnazione per le proprie attività istituzionali;
 - b. le assegnazioni per acquisto di attrezzature, apparati e servizi;
 - c. le assegnazioni straordinarie collegate a progetti di innovazione specifici;
 - d. i contributi di enti e privati;
 - e. i finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
 - f. le quote di proventi per prestazioni a pagamento;
 - g. I rimborsi da parte di servizi e strutture dell'Ateneo per servizi di utenza interna calcolati in base a tariffe d'uso o per servizi e prestazioni specifici erogati a titolo oneroso;
 - h. ogni altro fondo specificatamente destinato, per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione, all'attività del Centro.

ART. 9 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore all'atto dell'emanazione da parte del Rettore.
2. Per quanto non previsto da presente Statuto si applicano i Regolamenti di Ateneo e la normativa vigente.